

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1969

(17<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TESAURO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Rinvio del seguito della discussione:

« Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale » (132):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 119
BISORI . . . . .	119
SALIZZONI, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	119

##### Rinvio del seguito della discussione congiunta:

« Istituzione di un assegno vitalizio di beneficenza a favore degli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti K.Z. e dei loro familiari superstiti » (374) (D'iniziativa dei senatori Maris ed altri);

« Integrazione della legislazione a favore degli ex deportati politici italiani nei campi di sterminio nazisti K.Z. e dei loro familiari superstiti » (375) (D'iniziativa dei senatori Maris ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	119, 120
SALIZZONI, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	120

##### Discussione e approvazione:

« Interpretazione autentica dell'articolo 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968,

n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali » (468) (D'iniziativa dei senatori Cengarle ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 120, 121
FABIANI . . . . .	121
MURMURA, f.f. relatore . . . . .	120, 121
SALIZZONI, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	121

##### Discussione e approvazione:

« Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali » (656) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	118, 119
BARTOLOMEI, relatore . . . . .	118, 119

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Bisori, Corrias Alfredo, Dalvit, Fabiani, Giraud, Iannelli, Illuminati, Li Causi, Maier, Murmura, Perna, Schiavone, Secchia, Signorello, Tesauro, Treu, Venanzi e Vignola.

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bisaglia e per l'interno Salizzoni.

MURMURA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali » (656) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLOMEI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la legge 30 marzo 1957, n. 361, e successivamente quella n. 64, del 27 febbraio 1958, prevedono agevolazioni di viaggio — in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato — in favore degli elettori che si recano a votare in un comune diverso da quello nel quale si trovano; più precisamente, viene concessa una riduzione del 70 per cento sul prezzo del biglietto ferroviario di andata e ritorno mentre, a favore degli emigrati all'estero per motivi di lavoro che rimpatriano per le elezioni, viene concesso il biglietto gratuito dalla stazione di confine al comune di iscrizione elettorale e viceversa.

Nessuna agevolazione è invece prevista in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali, anche se un decreto interministeriale ha previsto una riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto ferroviario per spostamenti all'interno del Paese.

Ad evitare tale sperequazione, più volte sono stati presentati disegni di legge. Nella passata legislatura, in occasione delle ultime elezioni amministrative, la nostra Commissione formulò il voto che si giungesse ad una disciplina organica e perequata della materia.

Il presente disegno di legge, dunque, è inteso ad estendere in via permanente le facilitazioni previste per le elezioni politiche alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Gli oneri derivanti dalle agevolazioni in parola saranno rimborsati dal bilancio dello Stato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Nel disegno di legge in discussione non vengono indicati i mezzi di copertura perchè, dato che si tratta di norme aventi carattere permanente, gli oneri conseguenti vanno fronteggiati, di volta in volta, al momento delle consultazioni elettorali.

Circa, poi, i viaggi via mare, interessanti, in modo particolare, la Sardegna e la Sicilia, l'altro ramo del Parlamento ha già stabilito che essi vengano effettuati con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi, da e per tutte le isole del territorio nazionale. Il secondo comma dell'articolo 2 precisa altresì che i noli introutati in meno dal vettore saranno rimborsati dal Ministero dell'interno e faranno carico sui fondi assegnati a tale Dicastero per le spese elettorali.

Infine l'articolo 3 garantisce che la legge avrà immediata applicazione.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge; altrettanto ha fatto la Commissione trasporti.

Non resta pertanto al vostro relatore che raccomandare alla Commissione l'approvazione del provvedimento, senza alcuna modificazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali.

Gli oneri derivanti dalle facilitazioni tariffarie per le elezioni comunali, provinciali e regionali saranno rimborsati a titolo specifico dal bilancio dello Stato all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, secondo le

norme stabilite dalla legge 29 novembre 1957, n. 1155.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.

I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali.

(È approvato).

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

**BARTOLOMEI**, *relatore*. Il relatore auspica che l'approvazione di questo disegno di legge sia la premessa di una sollecita riforma dei testi unici per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: « Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale » (132)**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale ».

**SALIZZONI**, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ha curato l'inoltro della relazione predisposta dalla Sottocommissione al Consiglio superiore degli archivi, sì che questo possa esprimere il suo parere, che certamente recherà un valido contributo al massimo approfondimento dello studio del problema.

**BISORI**. Benissimo. È chiaro che (come dicemmo qua nel discutere un disegno sulla Corte dei conti) il Parlamento, nel legiferare, non è tenuto a sentire nè a seguire pareri non prescritti dalla Costituzione o dai regolamenti parlamentari. Dobbiamo però compiacerci del fatto che il Governo da parte sua, per determinare il proprio atteggiamento di fronte alla relazione della Sottocommissione, desideri sentire il parere di uno consesso autorevole qual è il Consiglio superiore degli archivi.

**SALIZZONI**, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È bene acquisire anche questo parere, senz'altro altamente qualificato, per essere più sicuri nelle decisioni da adottare.

**PRESIDENTE**. Se non si fanno osservazioni, in attesa di conoscere il parere del Consiglio superiore degli archivi, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio del seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:**

« **Istituzione di un assegno vitalizio di benemeranza a favore degli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti K.Z. e dei loro familiari superstiti** » (374), di iniziativa dei senatori Maris ed altri;

« **Integrazione della legislazione a favore degli ex deportati politici italiani nei campi di sterminio nazisti K.Z., e dei loro familiari superstiti** » (375), d'iniziativa dei senatori Maris ed altri

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)17<sup>a</sup> SEDUTA (21 maggio 1969)

dei disegni di legge: « Istituzione di un assegno vitalizio di benemerenzza a favore degli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti K.Z. e dei loro familiari superstiti », d'iniziativa dei senatori Maris, Parri, Bergamasco, Di Prisco, Zelioli Lanzini, Cifarelli e Banfi, e: « Integrazione della legislazione a favore degli ex deportati politici italiani nei campi di sterminio nazisti K.Z. e dei loro familiari superstiti », d'iniziativa dei senatori Maris, Parri, Bergamasco, Di Prisco, Zelioli Lanzini, Cifarelli e Banfi.

Credo che sia opportuno un ulteriore rinvio della discussione congiunta di questi disegni di legge, stante l'opposizione del Ministero del tesoro, che ha nuovamente rilevato come ad essi manchi qualsiasi indicazione di copertura finanziaria.

**S A L I Z Z O N I**, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo chiede un rinvio della discussione di questi disegni di legge, per tentare ancora di reperire i mezzi occorrenti a fronteggiare l'onere della spesa.

**P R E S I D E N T E**. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cengarle ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali » (468)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cengarle, Pozzar, Colleoni e Treu: « Interpretazione autentica dello articolo 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela, sono mantenuti, limitatamente al personale in servizio a tale data, anche nei casi ove per i provvedimenti concessivi di detti enti sia intervenuto l'annullamento *ex* articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Poichè il relatore, senatore Bartolomei, si è allontanato per partecipare alle estreme onoranze del nostro illustre collega, avvocato Onofrio Jannuzzi, se non si fanno osservazioni, prego il senatore Murmura di riferire brevemente sul disegno di legge.

**M U R M U R A**, *f.f. relatore*. Il disegno di legge in discussione dispone che i trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici, deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela, siano mantenuti, limitatamente al personale in servizio a tale data, anche nei casi in cui, per i provvedimenti concessivi di detti enti, sia intervenuto l'annullamento *ex* articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Già durante la discussione del secondo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, in sede di Commissione interni della Camera dei deputati, erano sorti dubbi circa l'applicabilità della norma transitoria anche nei confronti di quei trattamenti supplementari debitamente deliberati e approvati nei termini di cui sopra, ma per i quali era intervenuto l'annullamento *ex* articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383. La Commissione aveva risolto tali dubbi in senso favorevole al mantenimento di tali trattamenti; infatti, la stessa Commissione, in quell'occasione, approvava un ordine del giorno — accettato dal Governo — che chiariva la volontà del legislatore.

Purtroppo in sede di esame, da parte degli organi di controllo, delle deliberazioni degli

enti locali intese a dare applicazione al secondo comma dell'articolo 7 della predetta legge, sono riemerse quelle perplessità sorte inizialmente nell'ambito della Commissione interni della Camera e, contrariamente alla volontà espressa dal legislatore, si è pervenuti ad una interpretazione esclusivamente letterale dell'articolo 17, di guisa che quelle disparità di trattamento, che si volevano evitare, vengono ugualmente oggi a determinarsi.

Si rende perciò doveroso, al fine di ovviare alla grave ingiustizia che la disparità di trattamento determina, dettare una norma che abbia ad interpretare in modo autentico il secondo comma del citato articolo 17, al fine di far comprendere in modo evidente, anche sotto il profilo formale, tra i trattamenti supplementari in vigore, anche quelli per i quali sia intervenuto l'annullamento *ex* articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383. Queste le ragioni per cui raccomando l'approvazione del presente disegno di legge.

F A B I A N I . Perchè c'è questo richiamo all'*ex* articolo 6 del testo unico del 1934?

P R E S I D E N T E . Perchè l'autorità tutoria ha annullato provvedimenti adottati dagli enti locali, in base a tale specifica norma del 1934.

F A B I A N I . E se sono stati annullati, come è possibile ripristinarli?

M U R M U R A , *f.f. relatore*. Appunto, con un'altra disposizione legislativa.

S A L I Z Z O N I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non si oppone all'approvazione del provvedimento, pur rilevando che sono in discussione dinanzi all'altro ramo del Parlamento due disegni di legge concernenti la stessa materia.

P R E S I D E N T E . Debbo dire che il Ministero del tesoro ha sollevato un'eccezione, che, peraltro, non preoccupa molto perchè appare basata su un equivoco. Stiamo discutendo, infatti, dell'interpretazione autentica di una norma di legge che è stata già applicata, e non mi sembra giusto che il Ministero del tesoro possa pronunciarsi anche su tale materia con un parere determinante ai fini della nostra decisione. Credo, quindi, che possiamo con tutta tranquillità approvare il presente disegno di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 10,50.*